

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**N. 92/CS/RE DEL 27 DICEMBRE 2023**

**PROPOSTA N. 96/RE DEL 27/12/2023**

<b>STRUTTURA COMPETENTE:</b>	<b>Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali</b>
------------------------------	--

<b>OGGETTO:</b>	Trattamento Aggiuntivo di Fine Servizio Dipendenti ARSIAL. Indirizzi al Direttore Generale in ordine al ripristino dell'indennità
-----------------	--

*Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Roberto Polegri)	DIRIGENTE DI AREA (Patrizia Bergo)	IL DIRETTORE GENERALE (Giacomo Guastella)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Approvata con Deliberazione n. 92/CS/RE del 27/12/2023**

### PUBBLICAZIONE

N. 92/CS/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA

DATA, lì 27/12/2023

INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO

IL \_\_\_\_\_ PROT. N. \_\_\_\_\_

ESITO \_\_\_\_\_

## DELIBERAZIONE N. 92/CS/RE DEL 27 DICEMBRE 2023

OGGETTO:	Trattamento Aggiuntivo di Fine Servizio Dipendenti ARSIAL. Indirizzi al Direttore Generale in ordine al ripristino dell'indennità
----------	--

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 14 luglio 2022, n. 568/RE, con la quale è stato prorogato, per ulteriori anni due (2), l'incarico di responsabile della direzione dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali, conferito, con decorrenza 12 agosto 2019, alla Dott.ssa Patrizia Bergo, giusta Determinazione del Direttore Generale 01 agosto 2019, n. 533;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO che con Deliberazione n. 1 del 21 aprile 2004 l'Agenzia recepisce il capo V° - articoli 337/343 – del Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, disciplinante il trattamento di fine rapporto dei dipendenti regionali, estendendo ai dipendenti ARSIAL l'istituto del premio di fine servizio aggiuntivo così come disciplinato dalla regolamentazione regionale;

CONSIDERATO che, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 - scaturita principalmente dalla considerazione che la previsione regolamentare regionale istitutiva del premio aggiuntivo di fine servizio confliggesse con la normativa statale ed, in particolare, con la Legge 152/1968 - venne revocata la deliberazione sopra richiamata annullando, in autotutela, l'erogazione della indennità di premio di fine servizio ai dipendenti dell'Ente a far data dal 21 luglio 2015;

CONSIDERATO che a seguito del citato provvedimento i dipendenti di Arisial, sia quelli ancora in servizio, sia quelli già collocati in quiescenza, agivano giudizialmente avverso la citata deliberazione;

DATO ATTO che il giudizio instaurato da un primo gruppo di dipendenti si concludeva nel primo e nel secondo grado di giudizio con la soccombenza di ARSIAL (Sentenze n. 2179/2019 e n. 2078/2023) avendo le Sezioni Lavoro del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello, riconosciuto il diritto dei dipendenti alla percezione del trattamento di fine servizio, secondo il regime di cui alla Legge Regionale n. 67/79, come autenticamente interpretata dall'art. 20 L.R. 12/00;

DATO ATTO che l'Agenzia è risultata soccombente in primo grado di giudizio anche in altri due ricorsi presentati da altri dipendenti e per i quali è tutt'ora pendente il giudizio di appello promosso dall'Agenzia, con udienze fissate al 2024;

CONSIDERATO che nelle more della definizione del gravame promosso dall'Arsial, la Regione Lazio ha promulgato in data 11 agosto 2021 la legge regionale n. 14, con la quale, all'art. 100, è stata sostanzialmente confermata la salvaguardia dei diritti già maturati dai dipendenti regionali sulla base della sopra citata legge regionale n. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'articolo 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 relativamente al trattamento previdenziale aggiuntivo in oggetto;

EVIDENZIATO che alla luce dei giudizi già definiti, delle motivazioni contenute nelle sentenze sopra citate e del recente intervento legislativo regionale, non appaiono sussistere, in alcun modo, le condizioni giuridiche per proseguire con le cause attualmente ancora in corso che esporrebbero, inoltre, l'Agenzia al pagamento di ulteriori spese legali;

EVIDENZIATO che la legge istitutiva di Arisial prevede espressamente all'art. 17, comma 2, che al personale dell'Ente *"si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale della vigente normativa"*;

VALUTATO quindi necessario, con il presente provvedimento, fornire al Direttore Generale i seguenti indirizzi:

- a)** dare mandato all'Ufficio Affari Legali e Contenzioso di procedere con la rinuncia ai ricorsi ancora pendenti al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l'Ente;
- b)** di procedere alla revoca, sulla base di quanto stabilito dal Giudice del Lavoro, della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 con la quale era stata annullata la deliberazione Arisial n. 1/P del 2004 che aveva riconosciuto ai dipendenti ARSIAL l'erogazione del "Trattamento aggiuntivo

di Fine Servizio”, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002;

- c) di incaricare la Dirigente dell’Area Risorse Umane, stante l’avvenuto riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, approvato con deliberazione n. 74 del 14 /11/2023 – regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 12442 del 21/11/2023 - di procedere, non appena saranno formalizzati gli atti amministrativi interni, alle liquidazioni del TFS dei dipendenti, in conformità alle disposizioni emesse dal Giudice del Lavoro e dalle normative regionali vigenti che regolamentano l’istituto del premio aggiuntivo di fine servizio, attenendosi scrupolosamente alle modalità con le quali la Regione Lazio procede alle erogazioni del TFS, con particolare riferimento alle sole voci valutabili per il calcolo dell’indennità.

VISTA la nota istruttoria dell’Area Risorse Umane allegata alla deliberazione n. 74/2023;

## D E L I B E R A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

**DI FORNIRE** al Direttore Generale dell’Agenzia i seguenti indirizzi operativi:

- d) dare mandato all’Ufficio Affari Legali e Contenzioso di procedere con la rinuncia ai ricorsi ancora pendenti al fine di evitare ulteriori aggravii di spese per l’Ente;
- e) di procedere alla revoca, sulla base di quanto stabilito dal Giudice del Lavoro, della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 13 giugno 2016 con la quale era stata annullata la deliberazione Arisial n. 1/P del 2004 che aveva riconosciuto ai dipendenti ARSIAL l’erogazione del “Trattamento aggiuntivo di Fine Servizio”, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del Lazio n. 1/2002;
- f) di incaricare la Dirigente dell’Area Risorse Umane, stante l’avvenuto riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, approvato con deliberazione n. 74 del 14 /11/2023 – regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti con nota protocollo n. 12442 del 21/11/2023 - di procedere, non appena saranno formalizzati gli atti amministrativi interni, alle liquidazioni del TFS dei dipendenti, in conformità alle disposizioni emesse dal Giudice del Lavoro e dalle normative regionali vigenti che regolamentano l’istituto del premio aggiuntivo di fine servizio, attenendosi scrupolosamente alle modalità con le quali la Regione Lazio procede alle erogazioni del TFS, con particolare riferimento alle sole voci valutabili per il calcolo dell’indennità.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. n.33/2013	23				X		X	